

Parere n.124 del 17/07/2013

PREC 79/13/L

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7°, lett. n), D.lvo n. 163/2006 (prot. n. 22330/13/AGC/PREC), avanzata dalla Società GERSO RESTAURO OPERE D'ARTE s.r.l. - "Lavori di restauro affreschi, tele, ancona dorata, parti lapidee della Basilica di Santa Maria in Valvendra - Cappelle 6 e 9". - Importo a base d'asta di euro 109.800,00 - Comune di Lovere (BG) - **Appalto di importo inferiore a 150.000 euro. Requisiti di qualificazione .**

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Ritenuto in fatto

In data 27 febbraio 2013 è pervenuta all'Autorità l'istanza indicata in epigrafe con la quale la Società GERSO RESTAURO OPERE D'ARTE s.r.l. contesta l'aggiudicazione provvisoria disposta nei confronti della ditta SUARDI Giuseppina nell'ambito della gara indetta per l'affidamento dei lavori in oggetto.

L'istante specifica che la lettera di invito trasmessa dal Comune di Lovere prevedeva quale categoria prevalente delle opere da appaltare, la OS2, stabilendo - ai fini della qualificazione dei concorrenti - che: " *Per l'esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del D.P.R n. 34/2000 e dei requisiti di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, num. 420, articolo 10 oppure, in alternativa, il possesso dell'attestazione SOA nella categoria OS2, classe 1*" ,

In data 27/12/2012, la stazione appaltante comunicava all'impresa GERSO RESTAURO OPERE D'ARTE s.r.l. di essersi classificata al secondo posto della graduatoria dei partecipanti, mentre l'appalto - in pari data - veniva aggiudicato provvisoriamente alla ditta SUARDI Giuseppina, risultata prima classificata.

All'esito dell'accesso agli atti di gara, emergerebbe - nella tesi della Società istante - che l'impresa SUARDI Giuseppina, aggiudicataria dell'appalto, non sarebbe stata - all'epoca dell'offerta - in possesso dell'attestato SOA in categoria OS2 ed avrebbe altresì reso falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara (alla documentazione di gara della ditta aggiudicataria risulta infatti allegata una attestazione SOA con scadenza di validità quinquennale fissata al 5/4/2012 ed una comunicazione relativa alla pendenza della procedura, in corso al tempo dell'offerta, per il rilascio di una nuova e aggiornata attestazione, non ancora conclusa). Pertanto l'istante, contestando il possesso in capo all'aggiudicataria, sin dall'epoca dell'invito e dell'offerta, dell'attestazione SOA in questione, ritiene che questa debba essere esclusa per mancanza dei requisiti.

In riscontro all'istruttoria procedimentale, formalmente avviata in data 17 aprile 2013, la stazione appaltante ha confermato la legittimità del proprio operato sull'assunto che la ditta Suardi Giuseppina, risultata prima classificata, è risultata in possesso dei requisiti " *dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del D.P.R n. 34/2000 e dei requisiti di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, num. 420, articolo 10*" , in quanto ha provveduto a documentarne l'esistenza in data 26.2.2003; il Comune di Lovere, inoltre, fa presente che la aggiudicataria non ha attestato falsamente l'attualità del possesso dell'attestazione SOA, categoria OS2, classe 1 (richiesta, in via alternativa, nella lettera di invito), avendolo anzi escluso nella compilazione del modello di offerta (alla lettera r) ed avendo corredato tale dichiarazione con coerente documentazione di scadenza dell'attestazione SOA già posseduta e di pendenza della procedura per il rilascio di nuova e aggiornata attestazione.

Pertanto, in data 28 febbraio 2013, il Comune di Lovere, dopo avere verificato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 28 DPR n. 34/2000 e al DM n. 420/2001 dichiarati dalla ditta risultata aggiudicataria provvisoria, ha adottato nei confronti di quest'ultima il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Considerato in diritto

La questione posta all'esame dell'Autorità attiene alla verifica della legittimità della procedura in questione, sotto il profilo del possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'aggiudicataria e, per altro verso, della correttezza e regolarità della dichiarazione resa, al riguardo, in sede di offerta. Nel caso di specie, trattandosi di appalto per importo inferiore ai 150.000 euro, la lettera di invito stabiliva, ai fini della qualificazione dei concorrenti, che:

" *Per l'esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del D.P.R n. 34/2000 e dei requisiti di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, num. 420, articolo 10 oppure, in alternativa, il possesso dell'attestazione SOA nella categoria OS2, classe 1*" .

E' di tutta evidenza che la suddetta previsione di gara non impone - al fine di documentare i requisiti di qualificazione - il possesso dell'attestazione SOA, contemplandone solo la possibilità " *alternativa*" : ciò, in perfetta coerenza rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 40 D.lgs n. 163/2006 e art. 60 del Reg. DPR 207/2010 - che rendono obbligatoria l'attestazione solo per gli appalti di lavori di importo

superiore ai 150.000 Euro - oltre che in ossequio alle norme di cui all'art. 90 DPR 207/2010 ed all'art. 10 D.M. 3 agosto 2000, n. 294 (in materia di lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici), che riguardano - appunto - i requisiti richiesti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro.

Sotto questo aspetto, dunque, può affermarsi che l'offerta della società Suardi Giuseppina appare coerente alla lettera di invito ed alle disposizioni di legge sopra citate, nella parte in cui dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 D.m. 3 agosto 2000, n. 294 e art. 28 DPR 34/2000 (oggi art. 90 DPR 207/2010). Allo stesso modo appare legittimo l'operato della stazione appaltante che ha correttamente richiesto e poi verificato il possesso dei suddetti requisiti di legge in sede di gara. Dall'esame poi della documentazione presentata dalla aggiudicataria, non risulta alcuna falsa attestazione circa il possesso dell'attestazione SOA, categoria OS2, classe 1 (peraltro richiesta, solo in via alternativa, nella lettera di invito).

Risulta infatti che la ditta in contestazione, nella compilazione del modello di offerta, ha barrato la corrispondente opzione prevista (alla lettera r), proprio al fine di escludere il possesso dell'attestazione in questione.

Ciò si evince, con chiarezza, dal fatto che - nella compilazione del modello di offerta - non risultano barrate tutte le opzioni per le quali l'offerente ha inteso esprimere dichiarazione di segno confermativo, mentre risulta barrata - oltre a quella in esame - un'altra sola opzione (alla lettera n) del modello), sempre al fine di esprimere dichiarazione di esclusione dell'ipotesi ivi contemplata.

Parimenti, tale dichiarazione di segno negativo - in ordine al possesso dell'attestazione SOA - appare coerente ed è corroborata anche dalla documentazione allegata all'offerta, laddove la ditta ha prodotto l'attestazione SOA già posseduta, con chiara indicazione della scadenza già intervenuta il 14.5.2012, oltre ad una esplicita dichiarazione di pendenza della procedura per il rilascio di nuova e aggiornata attestazione.

In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto,

Il Consiglio

ritiene conforme alla normativa di settore l'operato della stazione appaltante e conseguentemente legittimo il provvedimento di aggiudicazione disposto nei confronti della ditta Suardi Giuseppina, risultata in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'appalto.

I Consiglieri Relatori: Piero Calandra, Alfredo Meocci

Il Vice Presidente: Sergio Gallo

Depositato presso la segreteria del Consiglio In data 31 luglio 2013

Il Segretario Maria Esposito